ART. 51 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, come integrato e modificato dal D.P.R del 21 novembre 2007, n. 235.

Premessa

- La scuola ha come compito fondamentale l'educazione e la formazione degli ALUNNI. I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educativa e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità e a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.-
- La sanzione disciplinare potrà contribuire alla valutazione del comportamento nella scheda di valutazione.
- Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Comma. 1 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità scolastica e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi e il rispetto di doveri.
Gli alunni sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni;
- assolvere con diligenza gli impegni scolastici;
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, lo stesso rispetto, anche formale, richiesto per se stessi;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono;
- avere la massima cura nell'uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- divieto di accensione e di utilizzo del cellulare/smartwatch o altri dispositivi collegati al cellulare a scuola.

Comma. 2 – Infrazioni e sanzioni

Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell'Istituto e ai doveri degli studenti, che si verificano sia all'interno della scuola che al di fuori di essa (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, eventi sportivi ecc.).

INFRAZIONI LIEVI		INFRAZIONI GRAVI
I ritardi ingiustificati e più volte ripetuti. L'assenza non giustificata entro 3 giorni.		L'assenza da scuola senza il consenso della famiglia (marinare la scuola)
La mancanza del diario scolastico.		La falsificazione dei documenti scolastici personali dell'alunno e delle relative sottoscrizioni.
Le azioni di disturbo, durante la lezione, quando non ne impediscano e non ne ostacolino gravemente lo svolgimento.		Le azioni di disturbo reiterate o prolungate, durante la lezione, quando ne impediscano o ne ostacolino gravemente lo svolgimento.
Uscite dall'aula durante le ore di lezione e/o nel cambio dell'ora senza autorizzazione.		Il comportamento di chi arbitrariamente si sottrae alla vigilanza del personale scolastico
Il comportamento provocatorio nei confronti del personale scolastico.		La minaccia e/o la violenza e/o l'offesa alle persone e/o ai sentimenti religiosi (es. rissa, bestemmia).
		Atti di discriminazione etnica, religiosa e sociale.
Il comportamento intollerabilmente chiassoso o disordinato durante i cambi d'insegnante o gli spostamenti.		
I comportamenti irrispettosi verso l'ambiente.		La sottrazione, il danneggiamento o la deturpazione intenzionali di beni (il valore del bene danneggiato va corrisposto interamente).
		L'introduzione nei locali della scuola o nelle sue pertinenze di sostanze pericolose o illecite.
		Il consumo di bevande alcoliche e l'uso di sigarette e sigarette elettroniche nell'istituto e nelle sue pertinenze.
		L'uso del telefono cellulare e degli altri dispositivi elettronici nell'istituto e nelle sue pertinenze. Le immagini raccolte senza autorizzazione all'interno dell'Istituzione scolastica, diffuse con qualsiasi mezzo, all'interno e/o all'esterno della Scuola, a prescindere dal loro contenuto.
I comportamenti che non mettono intenzionalmente in pericolo l'incolumità delle persone.		I comportamenti che in maniera intenzionale mettono in pericolo l'incolumità delle persone.

L'inosservanza delle disposizioni/indicazioni impartite dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti e dal personale ATA quando siano motivate da ragioni di disciplina, sicurezza, igiene e sanità.		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico (ad esempio intimo a vista ecc.).		
		Le infrazioni lievi reiterate sono da considerarsi gravi.

SANZIONE

Richiamo verbale del docente o del Dirigente Scolastico e/o nota disciplinare nel diario e/o nel registro di classe.

SANZIONE

Sospensione dalla frequenza scolastica da 1 a 15 giorni o sanzioni sostitutive.

Comma. 3 – Tipologia e caratteri delle sanzioni sostitutive

La sanzione sostitutiva consiste nella possibilità offerta all'alunno di convertire la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica in attività educative e formative di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica stessa.

Le sanzioni sostitutive rispondenti alla predetta finalità sono:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica ed extrascolastica;
- pulizia dei locali della scuola e/o piccole manutenzioni;
- attività di ricerca;
- riordino di cataloghi e di archivi/laboratori presenti nelle scuole;
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

La sanzione sostitutiva viene eseguita in orario extracurricolare e/o nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
La sanzione può essere accompagnata da altre misure di valenza educativa che vengono stabilite e concordate caso per caso, tenuti presenti le circostanze del fatto, la personalità dell'alunno, l'interesse della scuola e di ogni altro elemento considerato rilevante.
Le sanzioni accessorie stabilite dal Consiglio di classe sono:

- sospensione temporanea del permesso di uscita autonoma;
- esclusione da viaggi di istruzione e/o uscite sul territorio con obbligo di frequenza delle lezioni;
- esclusione dal partecipare ad attività extrascolastiche.

In caso di volontario inadempimento degli obblighi previsti dalla sanzione sostitutiva, l'Organo competente provvede ad applicare la sanzione stabilita in origine. Nel periodo di allontanamento l'alunno viene preparato al rientro nella comunità scolastica attraverso lo svolgimento di attività educativo-didattiche predisposte dai docenti.

Comma. 4 – Organi competenti ad applicare le sanzioni

Sono organi competenti per l'applicazione delle sanzioni: i docenti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto.

In particolare, sono applicate da:

a) docenti – Dirigente Scolastico: ammonimento verbale o scritto sul registro di classe (nota disciplinare);
b) Consiglio di Classe: allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. e/o sanzione sostitutiva, esclusione da attività didattiche extracurricolari e uscite sul territorio.
c) Consiglio di Istituto: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. e/o fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono assegnate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Comma. 5 – Avvio del procedimento disciplinare

L'avvio dell'azione disciplinare è discrezionale.

L'Organo competente ad applicare la sanzione disciplinare, accertata la responsabilità, può, motivatamente, decidere di infliggere una sanzione di specie più lieve rispetto a quella prevista per l'infrazione commessa, o di non infliggere alcuna sanzione, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 1, delle circostanze del fatto, della personalità dell'alunno, dell'interesse della scuola e di ogni altro elemento considerato rilevante.

Il Dirigente scolastico, raccolta la notizia di infrazione, svolge le indagini necessarie ad accertare i fatti.

Se sussistono gli estremi per procedere disciplinarmente, il Dirigente scolastico, entro 5 giorni dall'accadimento o dalla sua conoscenza di fatti relativi alle ipotesi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento riferiti all'a.s. in corso, tramite raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno o pec, contesta per iscritto i fatti (e l'eventuale recidiva) ai genitori o al tutore degli studenti minorenni e li invita ad esporre per iscritto le proprie difese, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della contestazione.

Se il fatto contestato importa l'adozione di sanzioni e provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica o l'esclusione dalla partecipazione ad attività extracurricolari, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, nel più breve tempo possibile dopo che è scaduto il termine per la presentazione delle difese.

In caso di particolari gravità e pericolo, il Dirigente può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.

Comma. 6 – Audizione a difesa. Procedimento avanti il Consiglio di classe

Il Consiglio di Classe, alla presenza di tutte le sue componenti, è competente ad applicare le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione fino a quindici giorni.
Il Consiglio di Istituto si occupa delle infrazioni che implicano sanzioni più gravi.
Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto decidono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'astensione nella votazione è computata come voto favorevole alla proposta di sanzione.

Della riunione viene dato tempestivo avviso ai genitori o al tutore dell'alunno, che vi partecipano con l'alunno esclusivamente per esporre le proprie difese e per esprimere la loro posizione in ordine all'eventuale applicazione di sanzioni sostitutive. Può partecipare al posto dei genitori il legale cui abbiano conferito mandato che deposita agli atti.
Della riunione viene redatto specifico verbale dal quale risulti l'eventuale sanzione, corredata di adeguata motivazione.
La sanzione disciplinare è tempestivamente comunicata ai genitori (o al tutore) degli alunni.

Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte le funzioni di cui al presente articolo al Coordinatore di classe o ad un docente del Consiglio di Classe competente.

Comma. 7 – Procedimento avanti il Consiglio di Istituto

Nel caso di sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, si procede come indicato nell'articolo precedente.
Nel verbale della riunione vanno inoltre esplicitati i motivi per cui non siano attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
In tali casi non è possibile adottare le sanzioni sostitutive.
L'applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto importa da parte del Consiglio di classe l'attribuzione del giudizio "non corretto" del comportamento.

Comma. 8 – Infrazioni disciplinari a ridosso del termine dell'anno scolastico e durante gli esami

Nell'ipotesi di comportamenti sanzionabili disciplinarmente commessi nei 15 giorni antecedenti il termine dell'anno scolastico, i termini per la contestazione dell'addebito disciplinare sono ridotti a 2 giorni dall'accadimento o dalla sua notizia.
Il termine per la presentazione delle difese è ridotto a giorni 3 dalla notifica e la convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto viene fatta in modo urgente.
La riduzione dei termini deve consentire il regolare svolgersi dello scrutinio finale.

In entrambi i casi l'espletamento delle sanzioni disciplinari che importano l'allontanamento dalle lezioni, nonché le sanzioni accessorie, sarà attuato nell'a.s. successivo, secondo quanto definito nel provvedimento emesso**.** Le sanzioni sostitutive possono essere eseguite durante il periodo di sospensione dell'attività didattica se ne sussistono le condizioni e ciò garantisca comunque un efficace intervento educativo.

Comma. 9 – Conclusione del procedimento disciplinare

In ogni caso il procedimento di cui sopra deve concludersi entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebit

Comma. 10 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola.
Tale ricorso, che costituisce atto di instaurazione del contraddittorio, va redatto in forma scritta su carta semplice, deve contenere succintamente le ragioni dell'impugnativa e le conclusioni dell'interessato.
In pendenza del termine per proporre impugnazione e del procedimento stesso la sanzione applicata è sospesa.
Decorso inutilmente il termine per proporre impugnazione oppure dichiarato per iscritto di rinunciare all'impugnazione oppure accettata espressamente per iscritto la sanzione irrogata, questa diventa definitiva.

Comma. 11 – Composizione e funzionamento dell'Organo di garanzia interno

L'organo di garanzia è costituito da:

- il Dirigente Scolastico che è membro di diritto e che lo presiede;
- due docenti designati dal Consiglio d'Istituto più due docenti supplenti;
- due rappresentanti eletti dai genitori più due rappresentanti supplenti.

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici.

I rappresentanti dei genitori e i due docenti, e per ciascuno di questi due membri supplenti, vengono eletti contestualmente all'insediamento del Consiglio d'Istituto.
Fino alla naturale scadenza del Consiglio, all'elezione dei rappresentanti dei Genitori, dei docenti e dei rispettivi sostituti vi provvede il Consiglio stesso.
In caso di decadenza di uno dei suoi membri elettivi, la surroga è regolata dalle norme in vigore per il funzionamento del Consiglio d'Istituto. In caso di decadenza del rappresentante dei docenti, il Consiglio d'Istituto dovrà prontamente designare il sostituto.

L'organo di garanzia non costituisce un collegio perfetto, pertanto può funzionare anche in assenza di un suo componente. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, questi dovrà essere sostituito dal docente vicario.

Ogni componente dovrà esprimere il proprio voto. L'astensione viene considerata voto contrario.
La delibera viene adottata a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
In caso di eventuale incompatibilità, allorché il docente o il genitore siano parte in causa nel procedimento, l'interessato non potrà partecipare al voto. In tale evenienza ogni interessato verrà sostituito dal membro supplente.

Comma. 12 – Procedura avanti all'Organo di garanzia interno

La decisione dell'Organo di garanzia, che ha facoltà di sentire personalmente l'alunno accompagnato dai genitori o il suo rappresentante legale, verrà presa a maggioranza dei presenti entro dieci giorni dalla data dell'impugnazione.

L’astensione nella votazione viene valutata come rigetto dell’impugnativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il mancato rispetto del suddetto termine di dieci giorni comporta la conferma della sanzione.

Alla decisione dell’Organo di Garanzia non può concorrere chi abbia inflitto o abbia concorso a infliggere la sanzione disciplinare impugnata, salvo che si tratti del Dirigente Scolastico.
Viene redatto specifico verbale della riunione dal quale risulti la decisione, corredata di adeguata motivazione.
La conclusione della fase procedimentale di impugnazione avverrà entro venti giorni dalla presentazione del ricorso.
L’accoglimento totale o parziale dell’impugnativa, ovvero il suo rigetto, è tempestivamente comunicato ai genitori (o al tutore) degli alunni.

Comma. 13 – Organo di Garanzia Regionale

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente Regolamento d’Istituto.
L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14 – Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applica il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni.
Le note riportate dai docenti sul registro di classe non sono da considerarsi per sé stesse sanzioni disciplinari, ma costituiscono, comunque, notizia di infrazione anche ai fini della loro eventuale adozione e in ogni caso potranno concorrere alla valutazione di condotta.
L’applicazione di una sanzione disciplinare non esime dalle altre conseguenze previste dalle leggi penali, civili e amministrative e, in particolare, dal risarcimento dei danni.
Non può partecipare alle operazioni di voto il genitore dello studente imputato dell’infrazione nel caso in cui sia componente del Consiglio di Classe, di Istituto o dell’Organo di garanzia.
Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.
Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente. I dati sensibili relativi all’allievo verranno trattati nei limiti di legge e quelli relativi alle altre persone coinvolte nel procedimento devono essere omessi.
Nella valutazione del comportamento si terrà conto dei procedimenti disciplinari e/o delle sanzioni applicate.
L’attribuzione del giudizio sul comportamento avverrà sulla base dei criteri e delle modalità di cui al D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, del successivo DPR 22 giugno 2009 n.122. e del D. Lgs. 62/2017.

Il presente Regolamento si applica nei locali della scuola, nelle sue pertinenze e dovunque lo studente si trovi in occasione o a causa delle attività scolastiche.

Il presente regolamento è stato approvato conDelibera n.76 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 luglio 2023